



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 254

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta Prot n. 34880 del 05 luglio 2019 a firma del Sig. D'Amico Luigi in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Mela srls, tendente ad ottenere l'occupazione di suolo pubblico per una superficie di mq. 50 in Piazza Aldo Moro, lato Napoli, sull'area di parcheggio a pagamento adiacente l'ingresso del Multipiano per un totale di n. 7 stalli di sosta, al fine di consentire la sosta di mezzi per posizionamento gruppo elettrogeno e autocarro frigorifero inerenti alla manifestazione denominata "Festival dello Street Food", a partire dalle ore **07.00** del giorno **giovedì 15 agosto 2019** e fino alle ore **24.00** del giorno **domenica 18 agosto 2019**;

VISTA la ricevuta di pagamento della TOSAP versata sul c/c n. 11248044 dell'importo di € 388.00 in data 02 luglio 2019;

RITENUTO di dover disporre, per motivi di tutela della pubblica incolumità e per consentire lo svolgimento della manifestazione, l'istituzione del divieto di sosta con obbligo della rimozione coatta in Piazza Aldo Moro, lato Napoli, sull'area di parcheggio a pagamento adiacente l'ingresso del Multipiano per un totale di n. 7 stalli di sosta;

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ORDINA

l'istituzione per tutti i veicoli, del **DIVIETO DI SOSTA CON OBBLIGO DELLA RIMOZIONE COATTA** in Piazza Aldo Moro, lato Napoli, sull'area di parcheggio a pagamento adiacente l'ingresso del Multipiano per un totale di n. 7 stalli di sosta, a partire dalle ore **07.00** del giorno **giovedì 15 agosto 2019** e fino alle ore **24.00** del giorno **domenica 18 agosto 2019**, al fine di consentire la sosta di mezzi per posizionamento gruppo elettrogeno e autocarro frigorifero inerenti alla manifestazione denominata "Festival dello Street Food".

La Ditta esecutrice dei lavori sarà responsabile di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione dei lavori sopra indicati compreso quelli eventualmente derivanti dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, restando il Comune di Formia completamente manlevato ed indenne.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada e l'Ufficio Tecnico Comunale, ognuno per la parte di competenza, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data della stessa ai sensi dell'art. 37 comma 3 D.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. Nuovo codice della strada e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 regolamento di esecuzione e di attuazione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

SEGRETERIA SINDACO SEDE

sindaco@comune.formia.lt.it

ed inoltre che la seguente ordinanza venga notificata:

Alla S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.L. di Corciano (PG), concessionaria del parcheggio a pagamento.

sisparcheggi@pec.it

Dalla Residenza Municipale, 07 agosto 2019

L'Istruttore di Vigilanza
Brig. ~~CENTOLA~~ Maurizio



IL DIRIGENTE
~~Dott.ssa Rosanna PICANO~~
d'Ordine
IL VICE COMANDANTE f.f.
~~Magg. Luigi SCARPELLINO~~